


NOTIZIARIO

dell'Apicoltore



MENSILE DELL'A.R.A. ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca realizzato in collaborazione con l'AFA - Associazione Forlivese Apicoltori sca

Associazione di Produttori riconosciuta con Decreto Regionale n. 479 del 30.9.85. Direttore Responsabile: Alberto Contessi - Direzione Redazione Pubblicità - Via Libeccio 2/B - Bagnacavallo (RA) - Tel. 0545 61091 - E-mail: info@arapicoltori.com - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 835 del 4/6/87. Tariffa R.O.C.: «Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Ravenna - Fotocomposizione e Stampa: Tipolitografia Mazzanti srl - Ravenna

Anno XXXI
Settembre 2017 - N. 5

Convocazione Assemblea Generale 2017

Il Consiglio di Amministrazione dell'A.F.A. S.a.c. - ASSOCIAZIONE FORLIVISE APICOLTORI SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno di Mercoledì 20 Settembre 2017 alle ore 23.35 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione:

VENERDÌ 20 OTTOBRE
alle ore 20.00

presso la Sala Convegni della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cesena in Via Angeloni, 507 (zona Stazione Ferroviaria), per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) RELAZIONE GESTIONALE DEL PRESIDENTE
- 2) PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO AL 30/04/2017 E BILANCIO DI PREVISIONE 2018;
- 3) DETERMINAZIONE QUOTA SERVIZI 2017;
- 4) ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI E DEL MERCATO DEL MIELE, LOTTA ALLA VARROASI ED ALTRE MALATTIE DELLE API;
- 5) VARIE ED EVENTUALI

IL PRESIDENTE
(Pietro Miliffi)



DELEGA

L'Associato
non potendo partecipare all'Assemblea dei Soci dell'A.F.A. - ASSOCIAZIONE FORLIVISE APICOLTORI SOC. COOP. AGRICOLA convocata per il giorno di Mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 23.35 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il giorno di Venerdì 20 Ottobre 2017 alle ore 20,00

DELEGA

il Sig.
conferendogli i più ampi poteri.

Firma del Socio

Estratto dell'art. 34 dello Statuto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica e giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. (Omissis) I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. (Omissis) Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

NOVITÀ SUL CONFERIMENTO DI MIELE

Il Consiglio Direttivo dell'ARA ha in procinto di approvare alcune modifiche al Regolamento interno per i Soci che conferiscono miele per la vendita all'ingrosso. Tali modifiche sono rivolte a fidelizzare i Soci che hanno sempre conferito miele all'ARA. Essendo il conferimento dei Soci libero, il C. D. dell'ARA sta studiando un sistema che possa gratificare e privilegiare i Soci che conferiscono miele all'ARA a discapito di coloro che solo parzialmente o non hanno mai conferito prodotto. Si sta ipotizzando di creare delle quote di conferimento il cui ritiro sia garantito in base alle quantità di miele conferite dai Soci nell'ultimo triennio. Ciò nasce dall'esigenza di creare e premiare lo zoccolo duro dei Soci che rendono possibile all'ARA di liquidare il miele conferito a prezzi molto elevati. Soprattutto per annate come queste ultime dove l'offerta di miele è molto debole si assiste alla svendita da parte di Soci che baipassano la cooperativa. Si vuole in questo modo premiare i Soci che sono stati sempre legati "nella buona e cattiva sorte" ALLA PROPRIA COOPERATIVA.

CORSO PER PRINCIPIANTI

Anche quest'anno l'ARA intende organizzare un corso di apicoltura per principianti, che si terrà a Bagnacavallo, a partire dal prossimo novembre. Il corso prevede 6/7 lezioni teoriche ed alcune lezioni pratiche da tenersi in apiario nella prossima primavera. Le lezioni si terranno alla sera dalle 20.30 alle 23.00 circa, con cadenza settimanale/quindicinale da concordarsi tra i partecipanti ed i docenti. Gli interessati devono prenotarsi presso la segreteria dell'ARA (0545-61091). Il costo di iscrizione è di 40.00 euro.



Unione Europea



Realizzato con il contributo previsto dal regolamento CEE 1234/07

AVVISI PER I SOCI A.F.A.

AGGIORNAMENTO CENSIMENTO 2017.

Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2017 tutti gli apicoltori, direttamente o tramite loro delegati, devono aggiornare in Banca Dati Apistica (BDA) il censimento degli apiari cioè la loro consistenza (numero di alveari), l'ubicazione / dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche (come previsto dal Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale - DM 11 agosto 2014 e ribadito da apposita nota del Ministero della Salute del 14.10.2016).

L'aggiornamento della BDA dovrà avvenire nel periodo compreso fra il 1 novembre e il 31 dicembre, senza possibilità di completare le operazioni di censimento annuale in seguito; invitiamo pertanto chi opererà non direttamente, ma tramite la delega affidata alla propria cooperativa, a comunicare a questo le informazioni in anticipo e comunque ENTRO E NON OLTRE IL 20/12/2017, per consentirci di terminare entro la data utile prevista. Si ricorda inoltre che:

- tutti gli apiari devono essere individuati dal cartello identificativo con il codice individuale dell'apicoltore (cartello scaricabile dalla BDA).

- sono previste specifiche sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla Banca Dati Apistica nazionale (sanzioni da 1000 a 4000 euro)

- la Legge Regionale 35/88 art.8.3 prevede che "Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico".

SAGRA DEL MIELE

8ª Edizione

Domenica

1 Ottobre 2017

CIVITELLA DI ROMAGNA

9,30÷12,00 - Rocca del Castello:



Convegno Apiterapia: ambiti ed opportunità



ore 9,30 INTRODUZIONE:
**COS'E' L'APITERAPIA
AMBITI DI APPLICAZIONE**

Elena Angelucci

*Associazione Italiana di Apiterapia
Naturopata – Consulente di Apiterapia*



ore 10,00 INDAGINE MULTI-RESIDUALE:
**USO DEI PRODOTTI DELL'ALVEARE
COME INDICATORI AMBIENTALI**

Dr.ssa Serena M.R. Tulini

*Veterinario – Università degli studi di Teramo
Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agroalimentari e Ambientali.*



ore 11,00

**IL BENESSERE DELLE API, LA BASE PER AVERE PRODOTTI DI
QUALITA' – LE API E L'AMBIENTE – L'ECOTOSSICOLOGIA DI
APIS MELLIFERA**

Dr.ssa Antonietta La Terza

*Università degli studi di Camerino
Scuola di Bioscienze e medicina Veterinaria*



ore 12,00 CONCLUSIONI:

**COSA FA L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI APITERAPIA
E PERCHE' DIVENTARE SOCI - DOMANDE**

Elena Angelucci

AZIENDA AGRICOLA

**Cereria
Cesenate**

di Tonti Alberto e Enrico

- Lavorazione della cera su misura
- Possibilità di lavorare la propria cera
- Sterilizzazione a 120° con rilevazione grafica numerica
- Certificazione di lavorazione biologica
- Disponibile cera idonea apicoltura biologica

Via Redichiaro, 2145 - 47521 Cesena (FC)
Tel. 338-9993182

“NORME PER LA TUTELA, L’ESERCIZIO, E LO SVILUPPO DELL’APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA”

Proposte scaturite dal gruppo di lavoro istituito dalle Associazioni apistiche della Regione Emilia-Romagna in data 29/08/2017. (In blu le integrazioni, in rosso ciò che si propone di eliminare, in corsivo le motivazioni che hanno portato alle proposte di modifica).

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” (in seguito “Legge nazionale”), riconosce l’apicoltura come attività agricola zootecnica di interesse per l’economia agricola regionale e utile per la conservazione dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo dell’agricoltura in generale.

2. A tal fine, con la presente legge, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”, le modalità di svolgimento dell’attività di apicoltura, promuove la tutela della popolazione autoctona di Apis mellifera sottospecie ligustica Spinola, il potenziamento dell’attività apistica e dei suoi prodotti nell’ambito delle politiche agricole e di sviluppo rurale. Viene proposto di citare fin dal primo comma dell’articolo 1, una volta per tutte, la legge nazionale sull’apicoltura.

Art. 2

Definizioni

1. E’ considerato a tutti gli effetti prodotto agricolo, oltre a quelli previsti dall’articolo 2, comma 2 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”:

a) il favo di miele.

1. Oltre alle definizioni previste dall’articolo 2, comma 3 della Legge nazionale, si intende per:

a) “favo”: la struttura di cera realizzata dalle api;

b) “famiglia”: la colonia di api, avente favi popolati da api;

c) “nucleo” o “sciame”: una colonia di api in fase di sviluppo, non produttiva, composta da non più di sei favi ricoperti da api, la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento e sviluppo della famiglia;

d) “apiario”: un insieme unitario di alveari;

e) “apiario stanziale”: un apiario costituito da alveari che non vengono spostati nel corso dell’anno;

f) “apiario nomade”: un apiario costituito da alveari che vengono spostati una o più volte nel corso dell’anno;

g) “servizio di impollinazione”: lo spostamento di uno o più alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna;

h) “forme associate”: le organizzazioni di produttori (OO.PP.), le associazioni, le cooperative e i consorzi del settore apistico;

i) “apiario in stato di abbandono”: apiario non identificabile oppure i cui alveari si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e accudimento delle famiglie d’api, con materiali esposti al rischio di saccheggio.

Il vecchio comma 1 è superfluo in quanto il “favo di miele” è già a tutti gli effetti un prodotto agricolo. Infatti, la legislazione vigente sul miele (D.Lgs. 179/2004) all’Art. 1, comma 2, lettera b), punto 1), prevede la tipologia del “miele in favo” che, in quanto miele, è già un prodotto agricolo.

Le nuove definizioni inserite possono essere utili all’applicazione sia della legge regionale sia di quella nazionale.

Art. 3

Programmazione

1. La Regione promuove lo sviluppo dell’apicoltura e favorisce azioni finalizzate a migliorare le condizioni di produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura, in particolare sostenendo:

- il miglioramento della filiera produttiva attraverso l’ampliamento, l’ammodernamento ed il rinnovo delle strutture di allevamento, lavorazione, trasformazione, condizionamento, conservazione, confezionamento e vendita dei prodotti delle api mediante l’acquisto di mezzi, macchine ed attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività medesime;

- **altresi, sono favoriti** interventi per la lotta agli aggressori ai nemici e alle malattie dell’alveare, **il ripopolamento il ripristino e la protezione** del patrimonio apistico, **anche tramite sistemi di controllo remoto degli alveari, le attività dei laboratori per** le analisi di controllo della qualità e delle caratteristiche dei prodotti dell’apicoltura, **il miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;**

- il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo, del servizio di impollinazione, del servizio di **assistenza tecnico-sanitaria tecnica apistica e di assistenza sanitaria** per la filiera, anche attraverso l’utilizzo di idonei strumenti informatici e cartografici, comprese le attività di carattere formativo e divulgativo aventi come obiettivo la qualificazione e l’aggiornamento tecnico-professionale degli addetti;

- **gli accordi fra le forme associative degli apicoltori e quelle degli agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, per il miglioramento delle produzioni e dei rapporti interprofessionali;**

- azioni di supporto tecnico-scientifico aventi lo scopo di promuovere iniziative ritenute **fondamentali importanti** per l’apicoltura regionale e finalizzate all’adozione di programmi di ricerca, al miglioramento genetico, selezione e potenziamento dell’allevamento di api regine di razza ligustica, alle indagini di settore e studi di mercato, alla stipula di accordi interprofessionali o contratti di filiera, alla promozione, valorizzazione ed informazione al consumo dei prodotti dell’apicoltura.

- **azioni di sostegno alle forme associate di cui all’articolo 2 finalizzate alla formazione, informazione, professionalizzazione e assistenza tecnica degli apicoltori;**



Dal 1899
al servizio
dell’agricoltura

Via Madonna di Genova 39
48010 Cotignola (Ra)
tel. 0545 906211

www.consorzioagrarioravenna.it

FATA
ASSICURAZIONI



Cè un’Italia che produce.

È l’Italia degli agricoltori, che guarda sempre avanti e che per le esigenze assicurative sceglie FATA, una compagnia unica nel mercato italiano.



Agente Generale per la
Provincia di Ravenna

AGENZIA GENERALE:

Cotignola
Via Madonna di Genova 39
tel. 0545 906272/273

SUB-AGENZIE

Faenza, via Soldata 1, tel. 0546 30568
Lugo, via Quarantola 44, tel. 0545 32371
Ravenna, via dell’Aida 20, tel. 0544 400704
S. Stefano, via Beveta 16, tel. 0544 563383
Russi, via Molinaccio 16, tel. 0544 580197

RECAPITI

Presso tutte le rappresentanze
del Consorzio Agrario di Ravenna

www.fata-assicurazioni.it

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione adotta il Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi di programmazione previsti dalla normativa specifica comunitaria e nazionale.

Il primo nuovo alinea proposto si inquadra nel solco tracciato dall'intesa già sottoscritta in Emilia-Romagna, Il secondo intende ribadire il ruolo che rivestono nel settore apistico le forme associate nella formazione e assistenza tecnica degli apicoltori.

Art. 4 Misure di tutela igienico-sanitaria

1. Al fine di una corretta e condivisa applicazione della presente legge la Regione si dota di un "Tavolo apistico regionale", di cui fanno parte le forme associate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), rappresentative del settore apistico regionale e i competenti Servizi regionali, da istituire con successivo atto della Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Col medesimo atto di Giunta saranno fissati i criteri relativi alla rappresentatività delle forme associate.

2. Il Tavolo apistico regionale di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

- esprime parere sui programmi di cui all'articolo 3, comma 2;

- esprime parere sui criteri per la movimentazione degli alveari di cui all'articolo 5, comma 5;

- esprime parere sulle richieste di istituzione di "zone di rispetto" di cui all'articolo 7, comma 2;

- esprime parere sugli atti di cui all'articolo 9, comma 5;

- esprime parere vincolante sulla predisposizione del "Piano igienico sanitario" di cui all'articolo 10;

- proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative in attuazione dell'articolo 3, comma 1, dell'articolo 6, dell'articolo 7, dell'articolo 8 e dell'articolo 9, comma 5;

- predisporre l'elenco dei tecnici apistici di cui possono avvalersi i Servizi competenti ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3.

3. Fino all'adozione della Deliberazione di cui al comma 1 resta operativo il "Tavolo regionale permanente per la tutela igienico-sanitaria delle api e della produzione del miele in Emilia-Romagna", istituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 292/2010.

Si ritiene opportuno istituire il "Tavolo apistico regionale" con legge, mentre oggi è operante in base ad una deliberazione di Giunta, fissandone i compiti e la composizione, demandando alla Giunta di stabilire i criteri relativi alla rappresentatività.

Art. 5 Disciplina della **movimentazione tracciabilità** degli alveari

1. La Regione promuove e disciplina lo sfruttamento delle risorse nettariifere secondo i principi di tutela sanitaria degli alveari e di conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli

7 e 8 della Legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura", e dal Decreto 4 dicembre 2009 emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (BDA) e sue disposizioni applicative.

1 bis È fatto obbligo ai detentori di alveari di effettuare l'aggiornamento annuale (censimento annuale) nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA). Nella denuncia e nelle comunicazioni alla BDA, per nuclei o sciami si intende quanto indicato nelle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c).

1. ter Tutti gli apiari esistenti sul territorio regionale debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili il codice identificativo aziendale univoco di registrazione nella banca dati apistica nazionale (BDA). La targa può essere omessa se i dati sono riportati in maniera indelebile su tutti gli alveari che costituiscono l'apiario.

1. Quater È vietato lasciare apiari e materiale apistico in stato di abbandono.

2. Con successivo atto da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità con cui possono essere costituiti nuovi apiari e con cui gli alveari possono essere movimentati nel territorio regionale **comprese le distanze minime per gli apiari da strade, confini ed impianti industriali saccariferi, e le distanze di rispetto tra gli apiari o altre misure che si rendano necessarie.**

Con questa proposta si intende ribadire l'obbligatorietà del censimento annuale, già prevista dalla vecchia legge regionale, ma con diverse modalità, e contenuta in modo non chiaro nella legge nazionale. Inoltre viene stabilito il divieto di abbandono degli alveari, in sintonia con quanto avviene per tutte le altre specie allevate dall'uomo. Infine si propone di eliminare il riferimento a distanze già fissate dalla legge nazionale ed oggi inserite nel Codice Civile, demandando alla Giunta le modalità da seguire per la costituzione di nuovi apiari e le norme relative al nomadismo.

Art. 6 Impollinazione

1. La Regione, tenuto conto dell'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e delle disposizioni contenute nella presente legge, riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente naturale e per la produzione agricola e si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere divulgativo sia di sostegno tecnico, atte a diffondere l'impollinazione, a mezzo delle api, in ambito regionale.

2. L'attività di impollinazione è effettuata esclusivamente con materiale (alveari e nuclei) come definiti all'articolo 2, confor-

memente alle normative sulla loro detenzione e movimentazione.

Si propone di semplificare il comma 1, senza per questo mutare i concetti in esso contenuti.

Si propone poi di inserire un nuovo comma, onde evitare la pratica dell'utilizzo per l'impollinazione di nuclei "a perdere". Chiunque maneggi nuclei deve rispettare le norme sull'apicoltura.

Art. 7 Tutela dell'Apis mellifera ligustica

1. Nel rispetto del principio enunciato all'articolo 1 della Legge nazionale 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura", e al fine di perseguire le finalità stabilite all'articolo 1 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna tutela la **razza sottospecie** Apis mellifera ligustica diffusa nel territorio regionale attraverso iniziative finalizzate **alla salvaguardia della biodiversità in ambito razziale**, al miglioramento genetico degli ecotipi locali e alla successiva diffusione del materiale **selezionato genetico migliorato**.

2. La Giunta regionale, su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine iscritti all'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane, di forme associate di cui all'articolo 2 o di un Istituto di ricerca, può costituire idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento delle stazioni di fecondazione, definendone i confini, la loro validità temporale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane.

3. Sul territorio della Regione Emilia-Romagna è fatto divieto di moltiplicare a scopo commerciale api regine appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

4. La Giunta regionale, su proposta del Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, può vietare su tutto o parte del territorio regionale l'introduzione di api regine appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica.

Con le modifiche proposte si ritiene opportuno mantenere il divieto di allevamento di sottospecie diverse dalla ligustica introdotto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826 del 23 novembre 1992 e di dare la possibilità alla Giunta di applicare il divieto di introduzione in tutto o in parte del territorio regionale di api appartenenti a sottospecie diverse dalla ligustica, per altro attualmente previsto dal citato Decreto.

Art. 8 Risorse nettariifere

1. La Regione al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura incentiva, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale, l'inserimento di specie vegetali, anche non autoctone, di particolare interesse apistico nei programmi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale, di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo, nelle

azioni di sviluppo delle colture officinali e sementiere e nella predisposizione delle linee guida per il verde urbano.

Con le integrazioni proposte si intende incrementare le risorse nettariifere anche attraverso il PSR e di citare anche le colture sementiere.

Art. 9 Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari

1. In base a quanto previsto dall'attuazione dell'articolo 4 della Legge nazionale, 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura", al fine di salvaguardare le api e la restante l'entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida su colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e su vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. È altresì vietato eseguire qualsiasi trattamento in presenza di fioriture con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.

2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari sopra indicati sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraforiali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti e adiacenti le coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.

2 bis. Sono altresì vietati i trattamenti nei 10 giorni precedenti la fioritura, con prodotti fitosanitari ad attività insetticida sistemica.

3. È fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere trattamenti fitosanitari in contrasto con quanto previsto dal presente articolo.

4. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo regionale permanente di cui al comma 1 dell'articolo 4, al fine di ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi può individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle colture arboree, erbacee od ornamentali.

4 bis. La Giunta regionale, solo in caso di comprovata necessità, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, può escludere dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2, particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida di origine biologica ad azione antagonista di cui sia comprovata l'assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi.

5. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere

segnalato, secondo le modalità previste dal Piano integrato igienico-sanitario regionale per la tutela delle api in Emilia-Romagna di cui al successivo articolo 10, il quale deve prevedere anche uno specifico piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura.

Con le integrazioni proposte al comma 1 si è voluto ribadire che il divieto di trattamento è esteso anche alle colture sementiere, pur essendo prima sottinteso.

Con l'integrazione proposta al comma 2 si estende il divieto di trattamento anche alle fioriture adiacenti le coltivazioni da trattare.

Con l'integrazione proposta al comma 2 bis non si possono impiegare prodotti sistemici nei 10 giorni precedenti la fioritura.

I principi contenuti nel nuovo comma 4 bis proposto erano già contenuti nel comma 4, ma si ritiene meritorio di essere evidenziati a parte. Si ribadisce che per un simile provvedimento debba prima essere sentito il Tavolo apistico, inoltre con la formulazione proposta la deroga può essere concessa solo in presenza di prodotti di origine biologica ad azione antagonista.

Con le modifiche al comma 5 si propone di far riferimento a un nuovo piano igienico sanitario specificato nell'articolo 9 bis di questa proposta, il quale dovrà prevedere anche uno specifico piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura, attività finora totalmente disattesa.

Art. 9 bis Piano igienico sanitario

1. La Regione, al fine di tutelare la salute delle api, si dota di un "Piano igienico-sanitario regionale", da adottare con atto della Giunta regionale entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4.

2. Il piano di cui al comma 1 contempla anche un piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura.

3. L'ASL competente può procedere all'ispezione degli apiari in stato di abbandono, al fine di accertarne la pericolosità quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario e, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

4. Fino all'adozione della Deliberazione di cui al comma 1 restano operative le "Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al Settore Apistico in Emilia-Romagna" adottate con Deliberazione di Giunta regionale n. 165 del 17 Febbraio 2017.

Col nuovo articolo, al comma 1, si propone di prevedere in legge che la Giunta predisponga un piano igienico sanitario regionale (attualmente la Giunta non ha l'obbligo di farlo) naturalmente sentito il Tavolo apistico regionale.

Al comma 2 viene inoltre ribadito che il piano deve prevedere anche uno specifico piano di controllo dell'impiego dei fitofarmaci in fioritura.

Col comma 3 si consente alle autorità com-

petenti di ispezionare gli apiari in stato di abbandono (definiti nell'Art. 2) anche in assenza del proprietario, che in questi casi difficilmente si riesce a individuare, potendo procedere anche alla loro distruzione.

Infine, il comma 4 è stato introdotto al fine di non creare un vuoto normativo.

Art. 10 Vigilanza e controllo

1. Il Servizio Veterinario e il SIAN dell'ASL territorialmente competente svolgono le funzioni di vigilanza e controllo di rispettiva competenza per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, e quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza il Servizio Veterinario dell'ASL si avvale del proprio personale dipendente, oppure può inoltre avvalersi della collaborazione dell'Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, del Corpo di Polizia metropolitana o Provinciale o municipale, del personale dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP) della Regione Emilia-Romagna o di tecnici apistici indicati dal Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4.

3. L'osservanza delle norme e delle prescrizioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 (Tutela dell'Apis mellifera ligustica) della presente legge è svolta, oltre che dal personale delle ASL, dal personale dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca (STACP) della Regione Emilia-Romagna, che possono avvalersi dei tecnici apistici indicati dal Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4.

4. Per le attività o azioni di monitoraggio di carattere sanitario i Servizi Veterinari dell'ASL possono avvalersi della collaborazione dei tecnici apistici indicati dal Tavolo apistico regionale di cui all'articolo 4, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con le forme associate di cui all'articolo 2, organizzazioni di produttori del settore apistico e delle associazioni di apicoltori.

Con le modifiche proposte al comma 2 è stata richiamata l'attuale definizione dell'ex Corpo Forestale, inoltre è stata prevista la possibilità per i Servizi veterinari di avvalersi anche di tecnici apistici indicati dal Tavolo apistico regionale.

Con le modifiche proposte al comma 3 si stabilisce che i controlli relativi alla tutela dell'ape LIGUSTICA spettino non solo ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, ma anche ai Servizi veterinari delle ASL e questi possono avvalersi di tecnici apistici indicati dal Tavolo apistico regionale.

Con le modifiche proposte al comma 4 viene ribadita la possibilità dei Servizi veterinari delle ASL di avvalersi di tecnici apistici indicati dal Tavolo apistico regio-

nale, inoltre, viene prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni.

Art. 11 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e amministrative delle Leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da Euro 100,00 ad Euro 600,00 nel caso di inosservanza agli obblighi stabiliti dall'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter;

- da Euro 400,00 ad Euro 2.400,00 nel caso di inosservanza al divieto stabilito dall'articolo 5, comma 1 quater;

- da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00 nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 7, comma 2;

- da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

- da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00 nel caso di inosservanza ai divieti stabiliti dall'articolo 7, commi 3 e 4;

- da Euro 2.000,00 ad Euro 12.000,00 in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4.

2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981.

Le modifiche proposte al comma 1 si pongono di articolare le sanzioni in funzione della gravità dell'illecito commesso. Per meglio comprendere l'articolo si ricorda che:

il comma 1 bis dell'Art. 5 prevede l'obbligho del censimento annuale;

il comma 1 ter dell'Art. 5 prevede l'obbligo di apporre una targa identificativa;

il comma 1 quater dell'Art. 5 prevede il divieto di lasciare apiari e materiale apistico in stato di abbandono;

il comma 2 dell'Art. 5 prevede che la Giunta possa stabilire norme per la movimentazione degli apiari;

il comma 2 dell'Art. 7 prevede che la Giunta possa stabilire zone di rispetto.

il comma 2 dell'Art. 6 prevede il divieto di effettuare il servizio di impollinazione con "materiale a perdere";

il comma 3 dell'Art. 7 vieta di moltiplicare a scopo commerciale regine che non appartengano alla sottospecie LIGUSTICA;

il comma 4 dell'Art. 7 prevede che la Giunta possa vietare, in tutto o in parte del territorio regionale, regine che non appartengano alla sottospecie LIGUSTICA.

i commi 1, 2, 2 bis, 3, e 4 dell'Art. 9 prevedono rispettivamente:

- il divieto di trattare in fioritura con insetticidi, acaricidi o altri prodotti fitosanitari pericolosi per le api,

- il divieto di trattare in presenza di melata o di fioriture sottostanti o adiacenti alla coltura da trattare,

- il divieto di trattare con prodotti sistemici nei 10 giorni precedenti la fioritura,

- il divieto di consigliare trattamenti vietati da questa legge,

- l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalla Giunta in zone di rispetto.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ed in particolare quelli necessari per l'applicazione della programmazione di cui all'articolo 3, si provvederà mediante risorse di provenienza comunitaria, nazionale, o regionale.

2. L'utilizzo delle risorse di provenienza

nazionale e regionale è subordinato al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti al settore agricolo in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Art. 13 Abrogazioni

1. La Legge Regionale n. 35 del 25 agosto 1988 recante "Tutela e sviluppo dell'apicoltura" è abrogata.

2. Il Regolamento regionale n. 29 del 15 novembre 1991 recante "Istituzione in Emilia-Romagna dell'Albo Regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, in attuazione dell'art. 12 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura" è abrogato.

3. Il Regolamento regionale n. 18 del 5 aprile 1995 recante "Disciplina del nomadismo in apicoltura nella Regione Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 9 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35, concernente la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Abrogazione del Regolamento regionale 17 settembre 1991, n. 25" è abrogato contestualmente all'approvazione delle disposizioni inerenti la movimentazione degli alveari di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 1986 n. 394 recante "Profili della varroasi delle api" è abrogato.

5. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 1991, n. 130 recante "Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi alle colture frutticole, foraggere, orticole e floricole da seme, durante la fioritura" è abrogato.

6. Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826 del 23 novembre 1992 recante "Divieto di introduzione e di allevamento sul territorio regionale di api di razza diversa dall'Apis mellifera Ligustica" è abrogato.

QUOTA SOCIALE ARA 2017

Si invitano i soci a provvedere immediatamente al pagamento della quota sociale 2017 qualora non l'avessero ancora fatto.

Se l'ARA entro il mese di ottobre non riceverà la somma dovuta provvederà a sospendere i servizi (quali l'invio del Notiziario) ai Soci inadempienti.

L'Assemblea dei Soci ARA ha deliberato di lasciare invariati gli importi della quota sociale per il 2017.

Resta fissa a 26,00 euro la quota di adesione, che si paga unitamente all'iscrizione alla cooperativa.

Di seguito si elencano i vari meccanismi per il calcolo dell'importo della quota sociale 2017 da versare da parte dei Soci in base al numero di alveari.

La formulazione per la determinazione della quota prevede 3 scaglioni in base al numero di alveari:

-per i Soci che hanno da 1 a 10 alveari la quota sociale è di 40,00 euro;

-per i Soci che hanno da 11 a 20 alveari la quota sociale è di 45,00 euro;

-per i Soci che hanno da 21 a 30 alveari la quota sociale è di 50,00 euro;

-per i Soci che hanno più di 31 alveari la quota sociale è fissata

in 50,00 euro più 0,50 euro ad alveare a partire dal 31esimo, fino ad un massimo di 160,00 euro per coloro che hanno 250 ed oltre alveari.

Di seguito si riportano alcuni esempi:

un Socio con 47 alveari, la quota che deve pagare è di 50,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per i 17 alveari eccedenti i primi 30, pari a 8,50 euro, per un totale di 58,50 euro;

un Socio con 102 alveari, la quota che deve pagare è di 50,00 euro per i primi 30 alveari + 0,50 euro per gli 82 alveari eccedenti, pari a 41,00 euro, per un totale di 81,00 euro.

I Soci troveranno all'interno di questo Notiziario un bollettino di conto corrente postale con il quale potranno provvedere al pagamento della quota, con l'avvertenza di segnalare nella causale la dicitura "quota sociale ARA 2017" ed il relativo numero di alveari. Qualora il Socio non avesse il modulo di conto corrente postale precompilato dell'ARA, può utilizzare un modulo in bianco debitamente compilato, intestato all'ARA con il seguente numero di conto corrente postale: 10802486. La quota sociale può anche essere pagata con bonifico bancario utilizzando il conto corrente bancario dell'ARA (codice IBAN IT06N0854213103036000100574 presso Banca Credito cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese) con l'avvertenza di segnalare nella causale la dicitura "quota sociale ARA 2017" ed il relativo numero di alveari.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

U.O. Sanità animale e igiene degli allevamenti - Forlì

"LE API SONO IN PERICOLO?"



Corso di formazione organizzato da:
U.O. Sanità animale e igiene degli allevamenti - Forlì

presso Teatro di Civitella di Romagna (FC)

30 settembre 2017



INFORMAZIONI GENERALI

Il corso è in fase di accreditamento ECM ed è rivolto a Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione e operatori del settore apistico.

Ai fini del ricevimento crediti ECM i partecipanti dovranno compilare questionario di verifica di apprendimento e una scheda di valutazione dell'evento formativo.

Per chi fosse interessato, la mattina dell'evento sarà possibile prenotare in loco il pranzo a base di miele dando un piccolo contributo alla Pro-loco che lo organizza.

LA PRE-ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA

MODALITA' D'ISCRIZIONE AL CORSO

SOLO PER CHI NECESSITA DI CREDITI ECM:

- Dipendenti AUSL: dal portale del dipendente entrare nella cartella "formazione", "corsi prenotabili" ed effettuare l'iscrizione online.
- Personale esterno: effettuare l'iscrizione compilando la scheda anagrafica online tramite il link <https://portale-ext-gru.progetto-sole.it>

PER CHI NON NECESSITA DI CREDITI ECM:

- Mandare una mail a: chiara.bignami@auslromagna.it

PROGRAMMA

30 SETTEMBRE 2017

- 9.00 - 9.15: Registrazione partecipanti
- 9.15 - 9.30: Presentazione e introduzione del corso (Dott. Usberti Rodingo - Dott. Claudio Milandri - Sindaco Civitella e Direttore U.O. Igiene alimenti di origine animale)
- 9.30 - 10.45: "Le api sono in pericolo" (Dott. Pier Antonio BELLETTI - Docente a contratto c/o la Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Udine)
- 10.45 - 11.00: Pausa caffè
- 11.00 - 12.15: "Prevenire o curare costi e benefici - (Dott. Pier Antonio BELLETTI)
- 12.15 - 12.45: "Sinergie di prevenzione - Quando l'apicoltore e la Sanità Pubblica operano con lo stesso intento - (Dott. Pier Antonio BELLETTI)
- 12.45 - 13.00: Discussione
- 13.00 - 14.30: Pausa pranzo
- 14.30 - 15.30: "Olii essenziali "in apicoltura: lo stato dell'arte. (Dott. Maurizio SCOZZOLI - Medico Veterinario Libero Professionista, Docente Master Universitario II livello "Fitoterapia" Università degli studi di Siena)
- 15.30 - 16.30: Il sistema immunitario delle api (Dott.ssa Francesca ZAVATTA, Medico Veterinario Libero Professionista, Laureato frequentatore Scuola di Agraria Medicina Veterinaria di Bologna - Dott. Antonio BASSINI, Medico veterinario U.O. Sanità Animale e Igiene degli allevamenti di Forlì)
- 16.30 - 17.30: Lavori pratici e discussione
- 17.30 - 18.00: Conclusioni e compilazione questionario ECM

RELATORI:

- Dott. Pier Antonio Belletti:* Docente a contratto c/o la Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Udine
- Dott. Maurizio Scozzoli:* Medico Veterinario Libero Professionista Docente Master Universitario II livello "Fitoterapia" Università degli studi di Siena
- Dott.ssa Zavatta Francesca:* Medico Veterinario Libero Professionista - Laureato frequentatore Scuola di Agraria Medicina Veterinaria - Bologna
- Dott. Antonio Bassini:* Medico veterinario U.O. Sanità Animale e Igiene degli allevamenti della Romagna - Forlì

DIRETTORE DEL CORSO:

- Dott. Rodingo Usberti* - Direttore U.O. Sanità animale e igiene degli allevamenti - AUSL della Romagna - Forlì

CANDITO e SCIROPPO

L'ARA ha provveduto ad acquistare candito e sciroppi, oltre che i prodotti della SUDZUCKER (APIFONDA ed APINVERT), anche da altre aziende a prezzi molto competitivi. I Soci troveranno presso il magazzino dell'ARA diverse linee di canditi e sciroppi.

TELAINI ed ARNIE


Anche quest'anno l'ARA procederà all'acquisto di telaini, arnie, melari e cassettoni in polistirolo da 6 favi. I prezzi saranno modulati in base alle quantità acquistate. Per ottenere prezzi molto bassi è necessario prenotare con anticipo i vari materiali. Inoltre i soci dovranno essere presenti al ritiro e pagamento della merce il giorno dell'arrivo nel magazzino per ridurre le spese di gestione. Essendo le quantità dei prodotti limitate si invitano i Soci a prenotarsi con anticipo. Saranno esaudite le richieste, fino a esaurimento delle scorte, in base all'ordine di prenotazione.

**10 NOVEMBRE
SCADENZA DOMANDA
CONTRIBUTI REG. CEE 1308/07**

Sul prossimo numero del Notiziario daremo indicazioni più precise e più complete sulle modalità. Gli interessati possono già richiedere informazioni presso la propria cooperativa. Non sono state inserite grosse variazioni nel campo degli interventi beneficiati rispetto all'ultima annualità.

**PREZZI MODULATI
PER I SOCIARA**

Il Consiglio Direttivo dell'ARA ha deliberato di variare il prezzo dei vari prodotti che i Soci acquistano, volta per volta, presso il magazzino. In base alle quantità acquistate sono stati definiti degli scaglioni che fanno scattare prezzi inferiori. Al fine di favorire acquisti concentrati nel tempo al fine di ridurre i costi di gestione della nostra struttura. Le modulazioni dei prezzi sono applicate per vasi, candito, sciroppi, telaini, melari ed arnie.

**LEGA**

1937 - 2017

80 ANNI

AL SERVIZIO DEGLI APICOLTORI

LEGA srl

Costruzioni Apistiche
Via Maestri del Lavoro, 23
48018 Faenza ITALY
Tel: +39 0546 26834
info@legaitaly.com
www.legaitaly.com

CONDIVIDI LA NOSTRA IDEA DI BCC!
www.labcc.it



**SOLIDITÀ
E STABILITÀ**

**Apicoltore!
Non sottovalutare
l'importanza
della cera nell'alveare.
Rivolgiti
ad un professionista
di provata
esperienza;**

CERERIA**Solfrini Giorgio**

Specializzata nella:

- Produzione fogli cerei con sola pura cera d'api
- Trasformazione cera dei clienti

Via Assano, 1500 - CESENA - Tel. 0547 22107